

Agevolazioni

DS6901 Transizione 5.0 DS6901

cumulabile
solo con incentivi
nazionali

Roberto Lenzi

—a pag. 26

Transizione 5.0 cumulabile solo con incentivi nazionali

Il credito Transizione 5.0, finanziato con fondi Pnrr, non può essere aggiunto ad agevolazioni che utilizzano fondi europei

I chiarimenti del Gse

Il bonus investimenti 4.0 è invece cumulabile con aiuti nazionali e coperti dalla Ue

Il totale delle agevolazioni non deve superare l'importo del costo sostenuto

Roberto Lenzi

Agevolazioni Pnrr, sempre possibile il cumulo con incentivi nazionali, anche sugli stessi costi. Il divieto vige solo con le misure finanziate da fondi europei. Questa la presa di posizione del Gse (si veda il Sole 24 Ore di ieri) che si aggiunge ad altre che si sono già espresse evidenziando questa dicotomia già richiamata dal regolamento europeo 2021/241.

Le faq del 26 settembre

Il credito d'imposta previsto dal Dm Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, purché riferite agli stessi costi. Tuttavia, la cumulabilità è ammessa solo a condizione che il totale delle agevolazioni non superi l'importo del costo effettivamente sostenuto. In questo calcolo si tiene conto anche del fatto che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'Irap.

Cumulabilità esclusa

Il credito d'imposta non può essere cumulato con ulteriori agevolazioni finanziate tramite fondi europei

o misure incentivanti sostenute da risorse dell'Unione europea. Ad esempio, non è cumulabile con il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), con il Fondo sociale europeo (Fse), con il Fondo per la transizione giusta (Jtf), con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Inoltre, il Dm Transizione 5.0 esclude esplicitamente la cumulabilità del credito d'imposta 5.0 con il credito d'imposta Transizione 4.0 previsto dalla legge 178/2020, nonché con il bonus investimenti per la Zona economica speciale (Zes) e la Zona logistica speciale (Zls), come stabilito dal Dl 124/2023 e dal Dl 60/2024. Se la legge istitutiva non avesse riportato in maniera esplicita tale divieto, anche il credito di imposta 4.0 e per le Zes, considerando che non attingono da fondi europei, sarebbero cumulabili con la 5.0. A conferma che ambedue (4.0 + Zes) non sono finanziate con fondi Pnrr, queste due sono cumulabili tra loro.

Il Gse chiarisce che Transizione 5.0 non è un aiuto di Stato, trattandosi di una misura generale e non selettiva.

L'agenzia delle Entrate, con interpello n. 921-248/2022, si è espressa a favore del cumulo di misure finanziate Pnrr con misura Industria 4.0, ribadendo che il cumulo con il credito d'imposta 4.0 è possibile purché non comporti il superamento del 100% del costo sostenuto. Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è già espresso favorevolmente sulla possibilità di cumulare aiuti PNRR con altri incentivi, laddove con FAQ 9.10 rilasciata in materia di aiuti Sabatini e Transizione 5.0 (il credito d'imposta 5.0 è finanziato interamente con fondi PNRR) ha chiarito che il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato,

pertanto non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta laddove è stabilito che lo stesso "è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto". A questi si aggiunge anche Invitalia, ente gestore della misura dall'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili", per la quale ha rilasciato un FAQ con cui sostiene che le agevolazioni del Fondo impresa femminile, alimentato con fondi PNRR, possono essere cumulate con altri benefici fiscali come il credito di imposta per investimenti in beni strumentali (detto credito d'imposta "Industria 4.0").

Conclusioni

Da quanto sopra si evince che il credito di imposta agli investimenti 4.0 è cumulabile sia con aiuti nazionali sia con agevolazioni che utilizzano fondi europei, poiché sembra non attingere da risorse Pnrr (UE). Il credito di imposta Transizione 5.0, essendo invece finanziato con fondi Pnrr, è cumulabile solo con agevolazioni che utilizzano fondi nazionali e non fondi europei. Le due agevolazioni rispetterebbero la possibilità di cumulo reciproco ma ciò non è possibile per esplicita previsione normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

